

100.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Misure contro eventuali attacchi con armi chimiche e batteriologiche) .	10
Missioni vevolevoli nella seduta del 19 febbraio 2002	3	(Sezione 5 – Commissione ministeriale per interventi su pazienti in terapia anticoagulante)	10
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3, 4, 5		
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	Disegno di legge di conversione S. 1002 (approvato dal Senato) n. 2278	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	11
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	6	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	17
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	6	(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	26
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 4 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	32
Interrogazioni	7	(Sezione 5 – Parere della I Commissione)	33
(Sezione 1 – Bonifica ex siti industriali di Bagnoli)	7	(Sezione 6 – Parere della V Commissione)	34
(Sezione 2 – Applicazione della legge anti-riciclaggio)	9	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	34
(Sezione 3 – Acquisto da parte dell'Enel della società spagnola Viesgo)	9		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 febbraio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bono, Bonaiuti, Brancher, Buontempo, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grignaffini, Landi di Chiavenna, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Angela Napoli, Naro, Palumbo, Pisanu, Possa, Rizzi, Rodeghiero, Rositani, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bono, Bonaiuti, Brancher, Buontempo, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grignaffini, Landi di Chiavenna, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Angela Napoli, Naro, Palumbo, Pisanu, Possa, Rizzi, Rodeghiero, Rositani, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 18 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 258 del codice civile, in materia di riconoscimento del figlio naturale » (2363);

ALFONSO GIANNI: « Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 » (2364);

DAMERI: « Istituzione in Casale Monferrato di una sezione distaccata della corte di appello di Torino e di una corte di assise di appello » (2365).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 18 febbraio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:

« Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia-Europa, con sede in Singapore » (2362).

Sarà stampato e distribuito.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2065, d'iniziativa dei deputati CALZOLAIO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Misure di sostegno in favore di attività musicali e dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata ».

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

NESPOLI: « Modifica all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore e di consigliere comunale o provinciale » (2067);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: « Modifica all'articolo 2 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela del diritto al benessere » (2201).

II Commissione (Giustizia):

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di acquisizione e valutazione della prova » (2247) *Parere della I Commissione;*

LETTIERI « Introduzione dell'articolo 421-bis e abrogazione dell'articolo 661 del codice penale in materia di abuso della credulità popolare » (2269) *Parere delle Commissioni I, VII e IX.*

VII Commissione (Cultura):

LOLLI ed altri: « Disciplina delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva » (1187) *Parere delle Commissioni I, II,*

IV, V, VI, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

S. 1028. — Senatori ASCIUTTI ed altri: « Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia » (*approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2301) *Parere delle Commissioni I e XI;*

SPINI ed altri: « Norme in materia di docenti stranieri delle scuole di livello universitario operanti in Italia » (2309) *Parere delle Commissioni I e XI.*

XII Commissione (Affari sociali):

CÈ ed altri: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti l'istituzione della figura del geriatra di base nel Servizio sanitario nazionale » (1803) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

MAURA COSSUTTA ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (1790) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BURANI PROCACCINI: « Norme per l'utilizzo irriguo delle acque reflue » (1897) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GAMBALE: « Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima » (2101) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VI (Finanze):

NESI ed altri: « Delega al Governo per l'istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l'estero di natura speculativa » (1301) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.*

Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):

« Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche » (già articolo 6 del disegno di legge n. 2031, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 12 febbraio 2002) (2031-ter) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, VIII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è assegnata alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

GIUSEPPE GIANNI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri » (doc. XXII, n. 5) *Parere delle Commissioni I e II.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione, relativa al secondo semestre 2001, sullo

stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti (doc. CXVI-bis, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 7059 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2001, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 19 dicembre 2001 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);*

due decreti del 3 luglio 2001, tre decreti del 24 ottobre 2001, due decreti del 31 ottobre 2001, un decreto del 20 novembre 2001, due decreti dal 20 dicembre

2001 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

un decreto del 27 dicembre 2001 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

un decreto del 6 dicembre 2001 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale, di consulenza, studio e ricerca, in qualità di vice capo di gabinetto, nell'ambito del Ministero della difesa, al dottor Renato COLIO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla IV Commissione permanente (Difesa).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direzione del servizio di controllo interno dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) alla dottoressa Anna Paola LOTTI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla XI Commissione permanente (Lavoro).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direzione dell'ufficio direzione per le politiche del personale e gli affari generali, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla dottoressa Daniela BARBATO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 12 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2002, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (**83**).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 marzo 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Bonifica ex siti industriali di Bagnoli)**A)**

ALFREDO VITO e ANTONIO RUSSO.
— *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio.*
— Per sapere — premesso che:

la legge speciale per Bagnoli n. 582 del 1996 ha individuato nell'Iri, o società connessa, il soggetto attuatore della bonifica;

come disposto dalla stessa legge n. 582 del 1996, nel luglio del 1996 fu nominato un comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività per la bonifica degli ex siti industriali di Bagnoli e nel settembre dello stesso anno fu costituita la commissione di esperti;

il comitato di coordinamento e di alta vigilanza, che ha il compito di supportare il piano di risanamento, è costituito da sette componenti in rappresentanza delle amministrazioni centrali competenti (ministeri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio), delle amministrazioni locali preposte all'intervento di bonifica (comune di Napoli, provincia di Napoli, regione Campania), da un rappresentante dell'Unione industriali e da uno sindacale;

la commissione di esperti è formata da sette professionisti altamente qualificati nei vari campi di intervento ed ha fun-

zione di controllo su tutte le attività di bonifica sia tecniche che economiche;

con legge n. 448 del 1998 è stato affidato al comitato di coordinamento e di alta vigilanza, integrato dal Sovrintendente ai beni architettonici ed ambientali di Napoli, sentito il responsabile del servizio urbanistico del comune, il compito di individuare i manufatti industriali che non devono essere demoliti;

il comitato di coordinamento e di alta vigilanza ne ha individuato sedici, i quali però stranamente non sono compresi nei quarantatré già previsti dal piano Cipe del dicembre 1994;

il soggetto attuatore attualmente deputato dall'Iri s.p.a. è la società Bagnoli s.p.a.;

nel suo operare la Bagnoli s.p.a. si interfaccia e collabora con il comitato di coordinamento e di alta vigilanza e, soprattutto, con la commissione di esperti;

per tale bonifica il piano Cipe del 1994 prevedeva una spesa di lire 343,136 miliardi, di cui 261,540 miliardi di lire a carico dello Stato e 81,596 miliardi di lire a carico dell'Iri;

i lavori, ai sensi del protocollo d'intesa stipulato il 30 marzo 1996 tra i ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente e della tutela del territorio e regione Campania, provincia e comune di

Napoli, dovevano essere ultimati entro il 31 dicembre 1999 e dovevano articolarsi in sette stati di avanzamento;

ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori dovevano essere sottoposti a collaudo tecnico-amministrativo da parte del comitato di coordinamento e di alta vigilanza e della commissione di esperti —:

se la Bagnoli s.p.a. sia dotata di specifica competenza nel campo delle bonifiche ambientali e di lavori pubblici, ovvero, nel caso in cui la stessa abbia fatto ricorso a consulenti esterni, con quale criteri e secondo quali procedure selezioni gli stessi; e quale esborso di denaro ciò abbia comportato;

se, atteso che il piano Cipe non era corredato di progetti e attesa la necessità di procedere ai lavori di risanamento ambientale e al collaudo degli stessi, previa redazione di appositi progetti esecutivi, la Bagnoli s.p.a. abbia predisposto un progetto rispondente alla vigente normativa sui lavori pubblici;

se, prima che fossero nominati gli organi di controllo previsti dalla legge, la Bagnoli s.p.a. abbia provveduto ad appaltare lavori e servizi per molti miliardi di lire e se sia stata rispettata la vigente normativa sui lavori pubblici;

se gli appositi organi di controllo abbiano ritenuto regolari le procedure di affidamento degli appalti da parte della Bagnoli s.p.a., e quale sia stato il comportamento del ministero dell'economia e delle finanze negli eventuali contenziosi sorti;

quali criteri abbia seguito la Bagnoli s.p.a. nell'assegnazione degli appalti e se le procedure adottate siano conformi alla normativa comunitaria; se non risultino affidatarie sempre le stesse ditte e se gli importi non siano lievitati oltre i limiti consentiti in corso d'opera e se le ditte aggiudicatarie non provengano da zone ad alta densità camorristica;

se siano state rispettate le prescrizioni della legge 109 del 1994 per quanto attiene alla scelta e alla determinazione dei compensi dei componenti della commissione di collaudo nominata dalla Bagnoli s.p.a.; e se la scelta degli stessi componenti sia avvenuta nell'ambito di categorie professionali che avessero attinenza con il lavoro da svolgere;

a quanto ammontino i costi per il personale, le spese per la consulenza e le spese generali sopportate dalla Bagnoli s.p.a. e se tali costi non gravino in maniera eccessiva sull'intero progetto;

quale sia la consistenza effettiva del personale impiegato presso la Bagnoli s.p.a. e se esso non sia sovradimensionato rispetto alle effettive esigenze della società;

quali siano i compensi annui percepiti da ogni componente il consiglio di amministrazione della Bagnoli s.p.a.;

se la Bagnoli s.p.a., anche alla luce della decisione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del precedente Governo di rimuovere la colmata a mare per procedere al risanamento, si appresti, con eventuale sostegno del comune di Napoli, a chiedere ulteriori finanziamenti;

dal momento che è necessario che si completi l'opera di risanamento ambientale dell'area ex Ilva ed Eternit, ma che ciò avvenga seguendo criteri della massima trasparenza senza sprechi miliardari, come finora avvenuto, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, se i Ministri interrogati non ritengano che sia giusto pubblicizzare i verbali della commissione di esperti, annullando la secretazione decisa dal precedente Governo, anche al fine di far emergere eventuali irregolarità;

se non ritengano, infine, opportuno istituire una commissione di inchiesta che controlli l'intero operato per la bonifica ed il risanamento dell'area ex Ilva ed Eternit, prima di concedere altri fondi a carico dello Stato. (3-00145)

(25 luglio 2001)

(Sezione 2 – Applicazione della legge antiriciclaggio)**B)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il meccanismo antiriciclaggio messo a punto dalla legge è certamente sufficiente a contrastare il grave fenomeno, a condizione che vi sia collaborazione attiva da parte degli intermediari;

spesso si è ritenuto, da parte delle banche, di far prevalere la riservatezza rispetto al dovere di segnalare operazioni sospette, alimentando un falso problema, in quanto il ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia hanno ripetutamente chiarito che la segnalazione non costituisce *notitia criminis* e non collide con il dovere di riservatezza e di segretezza;

in molti casi si è accertato che l'operazione sospetta è stata segnalata solo dopo che organi di informazione avevano dato notizia che la persona fisica o giuridica era oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria o della polizia, così come in molti casi si è rilevata l'assurdità di mancate segnalazioni di operazioni compiute da soggetti, notoriamente vicini al crimine e senza alcuna stabile attività, che hanno posto in essere una serie di versamenti, prevalentemente in contanti;

allo stesso modo sono state accertate aperture di credito o concessioni di fidi su documentazione inesistente e senza acquisizione della documentazione fiscale, ed altre operazioni del tutto anomale dal punto di vista della normale tecnica bancaria;

la mancata segnalazione è comunque punita con sanzioni finanziarie, a carico dei trasgressori, fino al 50 per cento dell'importo della violazione —:

quale sia il *trend* delle segnalazioni di operazioni sospette dall'entrata in vigore della « legge antiriciclaggio » ad oggi;

quante violazioni della normativa, da parte degli intermediari, vengano annualmente accertate;

quale sia il giudizio sul livello di collaborazione da parte degli istituti di credito;

quali siano le aree geografiche nelle quali maggiormente difettano le segnalazioni di operazioni sospette. (3-00222)

(18 settembre 2001)

(Sezione 3 – Acquisto da parte dell'Enel della società spagnola Viesgo)**C)**

BOCCHINO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel si è aggiudicata la gara per l'acquisto di Viesgo, società di generazione e di distribuzione di energia elettrica controllata dalla spagnola Endesa;

precedentemente, è stata Endesa ad acquisire da Enel una genco, la Elettrogen;

a quanto è dato sapere all'interrogante, l'Enel avrebbe pagato Viesgo il 30 per cento in più a chilowatt, così come avrebbe fatto Endesa per Elettrogen —:

se non esista un tacito accordo fra Enel ed Endesa, entrambi ex monopolisti del mercato elettrico in Italia e in Spagna, per scambiarsi quote di mercato rafforzando la propria posizione dominante, con buona pace della competizione;

se l'Enel sia in procinto di cedere altre genco ad Endesa e viceversa, se-

guendo le medesime modalità, ad avviso dell'interrogante, sospette. (3-00237)

(20 settembre 2001)

(Sezione 4 – Misure contro eventuali attacchi con armi chimiche e batteriologiche)

D)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere - premesso che:

il grande impegno contro il terrorismo, a seguito del tragico attentato di New York dell'11 settembre 2001, non coinvolge soltanto profili di ordine militare, ma anche profili sanitari, tanto che si parla di « bioterrorismo »;

il batterio antrace ha già colpito nello stato americano della Virginia e, ancorché non vi siano prove certe dell'origine terroristica, i sospetti sono corposi;

il nostro Paese, considerato l'assoluto allineamento con le posizioni degli Stati Uniti d'America, non può escludere che il « bioterrorismo » trovi applicazione sul proprio territorio nazionale;

è dunque importante attivare misure difensive di tipo precauzionale, sentendo il Governo alleato degli Stati Uniti d'America, per coordinare difese che, oltreoceano, sono già state messe in atto -:

se e quali iniziative siano già state assunte e quali in ogni caso si intendano assumere per prevenire eventuali attacchi di natura « bioterroristica », con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla diffusione del batterio antrace. (3-00298)

(10 ottobre 2001)

(Sezione 5 – Commissione ministeriale per interventi su pazienti in terapia anticoagulante)

E)

D'AGRÒ. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere - premesso che:

in Italia sono circa cinquecentomila i pazienti anticoagulati (soggetti che hanno avuto operazioni cardiovascolari o sono stati colpiti da trombosi vascolari o ictus), dei quali duecentocinquantamila seguiti dai centri di sorveglianza;

il 1° febbraio 2001, anche a seguito di una forte iniziativa della federazione Aipa che riunisce cinquantadue associazioni sparse in tutta Italia, l'allora ministero della sanità istituì, presso il dipartimento della prevenzione, una commissione che avrebbe avuto il compito di dare indicazioni sugli interventi più efficaci ed organici volti all'assistenza ed al trattamento dei pazienti in terapia anticoagulante;

dopo una prima riunione, svoltasi il 2 maggio 2001, la citata commissione non si è più riunita;

secondo alcune notizie, non confermate, il ministero della salute ha deciso di sospendere tutte le commissioni ministeriali, compresa la predetta riguardante i pazienti anticoagulati -:

qualora tali notizie corrispondessero al vero, se non ritenga opportuno ripristinare in tempi rapidi la commissione in oggetto, considerando la peculiarità della situazione sanitaria in cui versano i pazienti sottoposti a terapia anticoagulante.

(3-00340)

(19 ottobre 2001)

DISEGNO DI LEGGE: S. 1002 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 452, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI ACCISE, DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, DI SMALTIMENTO DI OLI USATI, DI GIOCHI E SCOMMESSE, NONCHÉ SUI RIMBORSI IVA (APPROVATO DAL SENATO) (2278)

(A.C. 2278 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

ARTICOLO 1.

(Oli emulsionati).

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

ARTICOLO 2.

(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

ARTICOLO 3.

(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

ARTICOLO 4.

(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

ARTICOLO 5.

(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresì, ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2002, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002,

superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: « purché » sono aggiunte le seguenti: « e nei limiti in cui »;

b) le parole: « il 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 15 per cento ».

ARTICOLO 6.

(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti).

1. È soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce « IMPOSIZIONI DIVERSE ».

2. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,

emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Articolo 62. — (*Imposizione sui bitumi di petrolio*) — 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4. ».

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2002.

ARTICOLO 7.

(*Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale*).

1. A decorrere dal 1° ottobre 2002, è istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8,

comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica:

a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;

b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;

c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

4. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

6. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, l'entità della parte del contributo destinata all'attività di riciclaggio.

7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica,

indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entità pari al 30 per cento del contributo dovuto.

9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 6, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.

10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« l-bis) il combustibile derivato da rifiuti »;

b) nell'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera c).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI AUMENTO DELLE POSTE DEI GIOCHI E ALTRE MISURE IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

ARTICOLO 8.

(Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate).

1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in

vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonché della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.

2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni.

3. Le concessioni rinnovate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono riattribuite ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.

ARTICOLO 9.

(Gioco del lotto).

1. Il 31 dicembre 2001, alle ore 18,30, sarà effettuata una estrazione straordinaria in lire del gioco del lotto, alla quale sarà abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni.

2. L'importo della giocata minima del lotto è fissato in 1,00 euro. Gli importi

degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50 euro e la giocata massima non può essere superiore a 200,00 euro.

3. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari ad 0,05 euro o multipli di 0,05 euro.

4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate, previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede del lotto telefonico, il cui pagamento può essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria.

5. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentati, entro i suddetti termini, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al Concessionario della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al Concessionario.

6. Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non può eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.

7. L'importo delle schede del lotto telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi di 2,50 euro e non può essere superiore a 500,00 euro.

8. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

ARTICOLO 10.

(Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea).

1. Il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1° gennaio 2002, è fissato, rispettivamente, in 3,00 euro ed 1,50 euro.

ARTICOLO 11.

(Scommessa « Formula 101 »).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo della giocata minima della scommessa « Formula 101 » è determinato in 1,00 euro per due colonne fino ad un'ora prima delle prove ufficiali. La giocata minima dopo tale orario è determinata in 2,00 euro.

ARTICOLO 12.

(Concorsi pronostici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima è pari a due colonne.

ARTICOLO 13.

(Scommesse).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili, è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro. L'unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro.

ARTICOLO 14.

(Enalotto).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro.

2. La posta unitaria di partecipazione al concorso è di 0,408 euro per colonna.

ARTICOLO 15.

(Eliminazione del limite al Jackpot).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, concernente limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA
E NORME FINALI

ARTICOLO 16.

(Disposizioni in materia di rimborsi IVA).

1. I contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:

a) se hanno già ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;

b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui alla lettera a), possono richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 17.

(Regolazione contabile).

1. L'importo corrispondente alle agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno 2002, nonché quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304 migliaia di euro per il medesimo anno, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 18.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2278 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta

in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purché tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "revisione organica del regime tributario del settore" »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e imposta di consumo sul gas metano per usi civili ».

All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nella legge 1° novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;” ».

All'articolo 4:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

al comma 4, le parole: « 31 agosto 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2002 ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (Disposizioni in materia di pubblicità effettuata con veicoli). — 1. All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

‘4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.’”;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: “derivanti dall'attuazione”, sono inserite le seguenti: “dell'articolo 13, comma 4-bis, e”;

2) la parola: “introdotto” è sostituita dalla seguente: “introdotti”.

ART. 5-ter. — (Contabilità speciali). — 1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati.

2. Il titolare di ciascuna contabilità speciale è individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.

ART. 5-quater. — (Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise). — 1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, le parole: “delle benzine” sono sostituite dalle seguenti: “della benzina e del gasolio per autotrazione”;

b) al comma 16:

1) nel primo periodo, le parole: “rivendite di benzine” sono sostituite dalle

seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole: "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";

2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "è assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" è sostituita dalla seguente: "diminuite";

3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001" ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

al comma 2, le parole: « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « basi lubrificanti » *sono inserite le seguenti:* « e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica, »;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;

b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attività di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili;

c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività, fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione;

e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1;

f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme desti-

nate al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di cui alla lettera e);

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 7;

h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantità superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;

i) le modalità per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantità superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1;

l) le modalità di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari »;

al comma 6, le parole: « all'attività di rigenerazione » sono sostituite dalle seguenti: « all'attività di trattamento di rigenerazione e produzione di combustibili a specifica »;

al comma 7, le parole: « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

al comma 9, le parole: « comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5-bis »;

al comma 10, le parole: « testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 » sono sostituite dalle

seguinti: « citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

al comma 11, lettera a), capoverso, dopo la parola: « rifiuti » sono aggiunte le seguenti: « qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — (Pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori). — 1. Le disposizioni concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati, introdotte a favore dei rivenditori dall'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei depositari autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ».

Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , DI PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI, DI CONTABILITÀ SPECIALI E DI GENERI DI MONOPOLIO ».

All'articolo 8:

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedurali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,

mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento » e nel secondo periodo le parole: « dall'articolo 1 del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1 del presente articolo »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

All'articolo 9:

al comma 4, sono soppresse le parole: « , previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, » e dopo la parola: « schede » è inserita la seguente: « prepagate »;

al comma 5, sono soppresse le parole: « , entro i suddetti termini, »;

al comma 7, le parole: « L'importo delle schede » sono sostituite dalle seguenti: « L'importo minimo delle schede prepagate » e le parole: « di 2,50 euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 5 euro ».

All'articolo 13:

al comma 1, sono soppresse le parole: « , compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili, »;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. L'unità della scommessa tris e di quelle alla stessa assimilabili è pari a 0,50 euro e la giocata minima è di 1,00 euro.

1-ter. Alle minori entrate recate dal comma 1-bis valutate in 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento ».

Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:

« ART. 15-bis. — (Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo). — 1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente" fino a: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La richiesta di proroga, già formulata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato".

ART. 15-ter. — (Disposizioni varie in materia di giochi). — 1. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

ART. 15-quater. — (Campione d'Italia). — 1. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in de-

roga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio”;

b) al comma 2, le parole: "in lire italiane" sono sostituite dalle seguenti: "in euro« ».

Alla rubrica del capo II sono soppresse le seguenti parole: « AUMENTO DELLE POSTE DEI ».

All'articolo 16:

al comma 2, le parole: « con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti:

« ART. 16-bis. — (Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali). — 1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001.

ART. 16-ter. — (Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie). — 1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, dopo le parole: "della rendita catastale" sono aggiunte le seguenti: "e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane".

ART. 16-quater. — (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria). — 1. Al decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 8, comma 1, lettera c), concernente l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni”;

b) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12”;

c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

”2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni”;

2) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria";

d) nell'articolo 22, comma 3, concernente le votazioni per l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle parole: "Le schede devono essere preventivamente controfirmate", è inserito il seguente periodo: "Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati";

e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera *m*), è inserita la seguente:

"*m-bis*) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno";

2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di

giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

ART. 16-*quinq*ues. — (*Indennità di presidio per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi*). —

1. Per il biennio 2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002. L'analisi è condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate e delle dogane nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di analisi sono presentate al Ministro dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma.

2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno 2002 è corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovrà essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni concessione del servizio, comprese quelle gestite in regime commissariale, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e 6.

3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennità di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza

delle corrispondenti unità previsionali di base potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta:

a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale di minore riscossione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale spettante;

b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennità;

c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31 ottobre 2002.

5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonché quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere *a*) e *b*) del comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico.

6. La determinazione della percentuale di riscossione nonché le modalità di erogazione delle percentuali di indennità avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti criteri:

a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese o rimosse;

b) fissazione della misura dell'indennità per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

c) erogazione delle percentuali dell'indennità di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*), in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno 2003.

7. All'articolo 77, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001" e "1° gennaio 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e "1° gennaio 2003".

ART. 16-*sexies*. — (*Contributo straordinario al CONI*). — 1. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di 103.291.000 euro per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le finalità di utilizzazione del predetto contributo anche nel quadro di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 17:

al comma 1, la parola: « agevolazione » è sostituita dalla seguente: « agevolazioni » e sono soppresse le parole: « , alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento ».

Dopo l'articolo 17, sono inseriti i seguenti:

« ART. 17-bis. — (Disposizioni per la copertura finanziaria). — 1. Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte di cui all'articolo 1 valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo 7-bis valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle disposizioni in materia di pubblicità effettuata con i veicoli di cui all'articolo 5-bis valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia di cui all'articolo 15-quater valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" — capitolo 3555 — dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17-ter. — (Contributo a favore dell'Associazione Festival Internazionale "Città di Trento"). — 1. All'Associazione Festival Internazionale film della montagna e dell'esplorazione "Città di Trento", con sede a Trento, è assegnata la somma di 350 mila euro per l'anno 2002, per finanziare le spese connesse e collegate allo svolgimento della 50ª edizione del Festival Internazionale della montagna "Città di Trento".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 mila euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: « DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA, DI TRASFERIMENTO DI BENI DEMANIALI, DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, DI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI E NORME FINALI ».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni ».

(A.C. 2278 – Sezione 3)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE, DI PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI, DI CONTABILITÀ SPECIALI E DI GENERI DI MONOPOLIO****ART. 1.***(Oli emulsionati).**Sopprimerlo.***1. 3.** Polledri, Sergio Rossi.*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.**Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: 1o ottobre 2002 con le seguenti: 1o gennaio 2003.***1. 2.** Grandi, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.**Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole da: articoli 3, 4 e 5 fino a: 210.063 migliaia di euro con le seguenti: articoli 1, 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.842 migliaia di euro.***1. 1.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.**ART. 2.***(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale e imposta di consumo sul gas metano per usi civili).**Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.**Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:**1-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento e il relativo importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.**2. 1.** Grandi, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Olivieri, Lettieri, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.**ART. 3.***(Agevolazioni sul gasoli e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).**Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.**Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:**1-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento e il relativo importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.**3. 1.** Grandi, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Bottino,

Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto, Sabattini, Panattoni, Ruggieri, Bressa, Di Gioia, Olivieri, Franci, Giacco, Sandi, Calzolaio.

ART. 4.

(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica e disposizioni concernenti l'esenzione dell'accisa sul biodiesel).

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento e il relativo importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 1. Grandi, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

ART. 5.

(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento e il relativo importo è iscritto nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. 2. Grandi, Raffaldini, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto, Susini, Duca.

Al comma 1, sopprimere le parole da: utilizzato fino a: 3,5 tonnellate.

Conseguentemente:

al comma 2, alinea, sopprimere la parola: , altresì,

al comma 4, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.

5. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) alle imprese operanti nel settore del trasporto di prodotti agricoli nelle regioni dell'obiettivo 1.

5. 4. Molinari, Potenza, Adduce, Lettieri, Luongo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Sono previste agevolazioni sul gasolio per autotrazione a favore delle aziende agricole della Basilicata e della Puglia colpite dalla siccità.

5. 5. Molinari, Adduce, Potenza, Lettieri, Luongo.

ART. 5-ter.

(Contabilità speciali).

Sopprimerlo.

5-ter. 1. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da destinare fino alla fine del periodo con le seguenti: destinate agli uffici

scolastici regionali affluiscono su apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato dei rispettivi capoluoghi di regione. In particolare, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

5-ter. 2. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

ART. 5-quater.

(Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise).

Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

5-quinquies. — 1. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

5-quater. 01. Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi.

ART. 7.

(Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale).

Sopprimere il comma 11.

7. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 11, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: qualora fino alla fine del capoverso.

7. 2. Vigni, Grandi, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Via-

nello, Zunino, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

ART. 7-bis.

(Pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori).

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter. — *(Incentivi all'acquisto di ciclomotori).* — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Associazione nazionale ciclo, motociclo ed accessori (ANCMA) che preveda incentivi economici per l'acquisto di ciclomotori della classe Euro 2, quelli cioè a bassissimo consumo ed inquinamento, con consumi uguali o inferiori a 2,3 litri per cento chilometri.

7-bis. 01. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter. — *(Incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati a carbone o a gasolio).* — 1. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica anche agli interventi che riguardano la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati a carbone o a gasolio con altri a minore impatto ambientale, in particolare quelli a metano o che utilizzino fonti rinnovabili di energia.

7-bis. 02. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del testo unico delle disposizioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano anche ai tabacchi lavorati.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione presente articolo, valutati in 5,2 milioni di euro in ragione annua, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2001, in materia di ricognizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

7-bis. 03. Lettieri, Pistone, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI GIOCHI E ALTRE MISURE IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

ART. 8.

(Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione annuale alle Commissioni parlamentari competenti entro il 30 settembre.

8. 1. Grandi, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

ART. 9.

(Gioco del lotto).

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; il pagamento deve comunque essere garantito entro sessanta giorni.

9. 1. Grandi, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. Ai fini del riconoscimento dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto ai tabaccai ed agli altri ricevitori autorizzati ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, si considera l'andamento della riscossione complessiva per trimestre in confronto con lo stesso trimestre dell'anno precedente.

2. Nel caso in cui l'andamento sia caratterizzato da un aumento di riscossione di oltre il 10 per cento si procede, entro trenta giorni dalla conclusione del trimestre, alla liquidazione di un conguaglio dell'aggio già percepito in ragione di un punto percentuale sul totale della riscossione di ciascun ricevitore. Il conguaglio è di due punti percentuali se l'aumento della riscossione è superiore al 20 per cento.

3. La norma di cui al comma 2 trova applicazione soltanto nel caso in cui la riscossione consenta un saldo attivo rispetto a quello dello stesso trimestre dell'anno precedente, dopo aver considerato l'andamento delle vincite e la differenza di aggio.

4. L'erogazione del conguaglio di cui al comma 2 è subordinata al ritiro del gravame pendente al TAR del Lazio circa la riduzione dell'aggio del lotto dal dieci all'otto per cento disposta con il decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1999, n. 474.

9. 01. Grandi, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

ART. 12.

*(Concorsi pronostici).**Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'aggio spettante ai ricevitori dei concorsi pronostici di cui al comma 1 è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le vincite non riscosse dei concorsi pronostici di cui al comma 1 sono introitate dall'erario.

12. 1. Gambini, Ruggia, Coluccini.

ART. 13.

*(Scommesse).**Sopprimere il comma 1-ter.*

13. 1. Olivieri, Grandi.

ART. 14.

(Enalotto).

Al comma 1, sostituire le parole da: dal giocatore fino a: partecipazione al con le seguenti: al ricevitore per il.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

14. 1. Grandi, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

ART. 15.

(Eliminazione del limite al Jackpot).

Al comma 1, sostituire le parole: , è abrogato il con le seguenti: e fino al 31 dicembre 2002, è sospesa l'applicazione del.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può prorogare o modificare con decreto quanto previsto dal comma 1, di anno in anno, per gli anni successivi, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

15. 1. Grandi, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone.

ART. 15-quater.

*(Campione d'Italia).**Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

15-quater. 1. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA, DI TRASFERIMENTO DI BENI DEMANIALI, DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI E NORME FINALI

ART. 16-ter.

(Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie).

Al comma 1, sostituire le parole da: secondo periodo fino a: processo tributario con le seguenti: del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive mo-

dificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati agli obblighi di sostituto d'imposta relativi alle ritenute medesime » sono soppresse e.

16-ter. 2. Leo, Ruzzante.

Al comma 1, dopo le parole: disposizioni sul processo tributario, *aggiungere le seguenti:* le parole: « per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, » sono soppresse e.

16-ter. 1. Grandi, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto, Pistone.

ART. 16-quater.

(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio *con le seguenti:* agenzie fiscali e del Dipartimento per le politiche fiscali.

16-quater. 1. Grandi, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 2, sostituire le parole: a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti *con le seguenti:* con voto limitato ad un solo nominativo.

16-quater. 2. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone

ART. 16-quinquies.

(Indennità di presidio per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi).

Al comma 2, sopprimere le parole: a fronte della quale dovrà essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio.

16-quinquies. 1. Olivieri.

Sopprimere il comma 3.

16-quinquies. 2. Olivieri.

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, con riferimento agli ambiti provinciali affidati in concessione in territori insulari, che le somme debbano essere aumentate in misura pari al 15 per cento, ove si registri una densità demografica inferiore a 120 abitanti per chilometro quadrato, nonché un valore aggiunto *pro capite*, al costo dei fattori, inferiore a 18.000 euro sulla base delle più recenti rilevazioni ISTAT. Per le concessioni gestite attraverso commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, l'aggio determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, è elevato in misura non inferiore al 30 per cento.

16-quinquies. 3. Marras, Vitali, Arnoldi.

ART. 16-*sexies*.

(Contributo straordinario al CONI).

Sopprimerlo.

16-*sexies*. 1. Sergio Rossi, Cè.

Dopo l'articolo 16-*sexies*, aggiungere il seguente:

ART. 16-*septies*. — 1. All'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona » sono aggiunte le seguenti: « , nonché della Fiera di Bologna » e la parola: « rispettivamente » è soppressa.

16-*sexies*. 01. Grandi, Benvenuto.

ART. 17.

(Regolazione contabile).

Sostituire gli articoli 17 e 17-*bis* con il seguente:

ART. 17. — 1. Agli oneri derivanti dai capi I e III del presente decreto-legge, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 16-*sexies* e 17-*ter*, determinati nella misura di 17.202.000 euro per l'anno 2002 e 22.102.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto a 8.660.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente per gli anni 2002-2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, e, quanto 8.542.000 euro per l'anno 2002 e 139.591.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante le maggiori entrate determinate dall'attuazione del capo II.

17. 1. Olivieri.

ART. 17-*bis*.

(Disposizioni per la copertura finanziaria).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia di cui all'articolo 15-*quater* valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003,

17-*bis*. 1. Sergio Rossi, Cè.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 1,5 milioni di euro.

17-*bis*. 2. Sergio Rossi, Cè.

ART. 17-*ter*.

(Contributo a favore dell'Associazione Festival Internazionale « Città di Trento »).

Sopprimerlo.

17-*ter*. 1. Sergio Rossi, Cè.

(A.C. 2278 – Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 7-*bis*.

(Pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori).

Dopo l'articolo 7-*bis*, aggiungere il seguente:

ART. 7-*ter*. — (Incentivi all'acquisto di ciclomotori). — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Associazione nazionale ciclo, motociclo ed accessori (ANCMA) che preveda incentivi economici per l'acquisto di ciclomotori della classe Euro 2, quelli cioè a bassissimo consumo ed inquinamento, con consumi uguali o inferiori a 2,3 litri per cento chilometri.

7-bis. 01. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter. — (Incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati a carbone o a gasolio). — 1. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica anche agli interventi che riguardano la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati a carbone o a gasolio con altri a minore impatto ambientale, in particolare quelli a metano o che utilizzino fonti rinnovabili di energia.

7-bis. 02. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del testo unico delle disposizioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano anche ai tabacchi lavorati.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione presente articolo, valutati in 5,2 milioni di euro in ragione annua, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2001, in materia di ricognizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

7-bis. 03. Lettieri, Pistone, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

ART. 16-sexies.

(Contributo straordinario al CONI).

Sopprimerlo.

16-sexies. 1. Sergio Rossi, Cè.

Dopo l'articolo 16-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 16-septies. — 1. All'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona » sono aggiunte le seguenti: « , nonché della Fiera di Bologna » e la parola: « rispettivamente » è soppressa.

16-sexies. 01. Grandi, Benvenuto.

(A.C. 2278 — Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2278 – Sezione 6)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE DI MERITO

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Lion, 2.1, 3.1, 4.1 e 5.2 Grandi, 5.4 e 5.5 Molinari, 5-*quater*.01 Guido Giuseppe Rossi, 7-*bis*.01 e 7-*bis*.02 Vigni, 7-*bis*.03 Lettieri, 16-*quinquies*.3 Marras, 17-*bis*.1 e 17-*bis*.2 Sergio Rossi, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n.1.

(A.C. 2278 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge in esame modifica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualificando il combustibile derivato da rifiuti - anche a seguito dell'approvazione in sede comunitaria della modifica del catalogo europeo dei rifiuti - come rifiuto speciale e non più assimilato a rifiuto urbano;

da tale modifica scaturirà un naturale processo di privatizzazione del settore della produzione di combustibile da rifiuti urbani, che avrà come conseguenza la sottrazione di gettito ai comuni,

impegna il Governo

a quantificare il mancato introito nelle casse dei comuni e a disporre adeguate misure finanziarie di compensazione nei confronti dei comuni al fine di garantire loro il mantenimento del gettito.

9/2278/1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

La Camera,

premesso che:

a causa dell'andamento del gioco del lotto negli anni 2000 e 2001 si è riscontrato un notevole calo di gettito erariale rispetto all'anno 1999;

nella categoria dei tabaccai e degli altri ricevitori del lotto c'è malcontento per la decurtazione dell'aggio dal 10 all'8 per cento a decorrere dall'anno 2000;

la diminuzione degli incassi si è verificata in coincidenza con l'avvenuta riduzione del margine per gli operatori finali;

il frazionamento della raccolta individuale è derivato dal progressivo incremento della rete di raccolta;

impegna il Governo

a sperimentare nei confronti della categoria dei tabaccai e degli altri ricevitori del lotto provvedimenti di incremento della percentuale di aggio riconosciuta sulla raccolta, subordinandoli alla crescita della raccolta complessiva del gioco.

9/2278/2. Patria.

La Camera,

premessò che:

a causa dell'andamento del gioco del lotto negli anni 2000 e 2001 si è riscontrato un notevole calo di gettito erariale rispetto all'anno 1999;

nella categoria dei tabaccai del lotto c'è malcontento per la decurtazione dell'aggio dal 10 all'8 per cento a decorrere dall'anno 2000;

la diminuzione degli incassi si è verificata in coincidenza con l'avvenuta riduzione del margine per gli operatori finali;

il frazionamento della raccolta individuale è derivato dal progressivo incremento della rete di raccolta;

impegna il Governo

a sperimentare nei confronti della categoria dei tabaccai provvedimenti di incremento della percentuale di aggio riconosciuta sulla raccolta del lotto, subordinandoli alla crescita della raccolta complessiva del gioco.

9/2278/3. Benvenuto, Nicola Rossi.

La Camera,

premessò che:

il comma 1, lettera *d*), dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) introduce un comma aggiuntivo all'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;

al fine di scongiurare il verificarsi di un contenzioso, che avrebbe conseguenze negative sulla funzionalità dell'amministrazione, il citato articolo 10 prevede che i comuni disciplinino misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta sulla pubblicità, che tendano a favorire l'emersione

volontaria dell'abusivismo, anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili;

tra i fenomeni abusivi vanno annoverate anche le affissioni di manifesti politici, effettuate fino al 13 maggio 2001, in violazione dell'articolo 8 ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, a proposito delle quali si segnala lo stato non univoco della normativa e della prassi applicativa dei comuni,

impegna il Governo

in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina in materia di pubblicità, anche in sede di esame parlamentare del decreto-legge, e della complessiva finalità delle disposizioni volte a introdurre agevolazioni in materia, ad assumere corrispondenti iniziative relativamente ai manifesti politici ed in particolare:

ad assumere le iniziative necessarie per sanare le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 13 maggio 2001, in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili;

a disporre che a tali violazioni non si applichino le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

9/2278/4. (Nuova formulazione). Martinnelli, Sergio Rossi.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame, recante disposizioni in materia di scommesse ippiche e sportive, prevede finalmente una soluzione al problema dell'eccessiva onerosità dei « minimi garantiti » che i concessionari devono versare allo

Stato sulla base di un volume di scommesse presunto, risultato poi assai lontano dalla realtà;

il problema, giunto oggi ad una soluzione di legge, è stato sollevato sin dall'ottobre del 2000 dai concessionari e il loro debito nei confronti dell'erario si è accresciuto, nei sedici mesi trascorsi, di almeno un terzo;

il restringimento del volume di raccolta globale delle scommesse e l'incertezza sulle effettive intenzioni dell'amministrazione hanno gettato il settore in una crisi economico-finanziaria profonda, con possibili pesanti ripercussioni sull'erario che, in caso di dissesto dei concessionari, sconterebbe una diminuzione delle entrate tributarie derivanti dall'imposta sostitutiva,

impegna il Governo

a provvedere all'emanazione del decreto interdirigenziale di ridefinizione dei corrispettivi di cui al comma 1 dell'articolo 8 perentoriamente entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

a tenere conto, nella definizione delle somme pregresse da versare da parte dei concessionari, di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, del fatto che debito ed interessi si sono accresciuti anche per la lentezza con cui l'amministrazione ha dato risposta agli avvertimenti dei concessionari.

9/2278/5. Vitali, Marras, Arnoldi.

La Camera,

dopo aver approvato la conversione in legge del decreto-legge n. 452 del 28 dicembre 2001, così come modificato al Senato della Repubblica;

visto l'articolo 17-ter, inserito appunto con emendamento approvato dal

Senato della Repubblica, dove si assegna all'associazione film festival della montagna di Trento il contributo di 350 mila euro, previsto dalla finanziaria per il 2002;

visto che la finanziaria prevedeva un accantonamento per le celebrazioni dell'« Anno internazionale della montagna », poi soppresso per motivi di finanza pubblica;

evidenziato che il 2002 è stato proclamato dall'O.N.U. come « Anno internazionale della montagna »;

visto che nell'ambito della compagine governativa si è più volte richiamata la necessità di riformare la legge n. 97 del 1994 sulle zone montane, in considerazione dell'esigenza di rilanciare la montagna italiana sotto il profilo dello sviluppo economico evitando di intervenire mediante il semplice trasferimento delle risorse;

visti i risultati positivi ottenuti dagli atleti dello sci nordico e dello sci alpino alle recenti olimpiadi, nonostante la situazione di crisi in Italia degli sport invernali in genere;

impegna il Governo

a) ad appostare quanto prima idonee risorse per la partecipazione italiana alle celebrazioni dell'« Anno internazionale della montagna »;

b) a sostenere e/o promuovere i progetti, esistenti o da realizzarsi, riservati ai giovani atleti degli sport invernali, volti ad incentivare tale pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica, allo scopo di poter finalmente conciliare la pratica agonistica di una o più discipline degli sport invernali con la frequenza scolastica.

9/2278/6. (Ulteriore formulazione). Arnoldi, Zanetta, Marras, Vitali, Polledri, Vascon, Sanza, Tarditi, Olivieri.

La Camera,

considerato che

l'articolo 16-*quinquies* provvede ad avviare il riordino del servizio nazionale della riscossione dei tributi per conto dello Stato, prevedendo nel frattempo l'erogazione di una indennità di presidio per l'anno 2002;

i concessionari ed i commissari governativi delegati con ambito provinciale di riferimento in zone con reddito inferiore alla media nazionale o in territori insulari o con scarsa densità demografica hanno da tempo segnalato la difficoltà ad operare con adeguate remunerazioni del servizio, in considerazione dei maggiori costi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere per i soggetti indicati l'erogazione di una indennità di presidio elevata del 15 per cento per i concessionari e del 30 per cento in favore dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, ove si registri una densità demografica inferiore a 120 abitanti per chilometro quadrato, nonché un valore aggiunto pro capite, al costo dei fattori, inferiore a 18.000 euro sulla base delle più recenti rilevazioni Istat.

9/2278/7. Marras, Vitali, Arnoldi.

La Camera,

visto che nell'articolo 16-*sexies* del disegno di legge n. 2278 recante « contributo straordinario al CONI » è previsto un ingente finanziamento all'ente, il quale da alcuni anni versa in una crisi finanziaria di grandi dimensioni e che tale finanziamento prescinde la necessaria e preventiva verifica dei motivi che hanno indotto il disavanzo ormai strutturale;

visto che il mondo sportivo è un mondo complesso e variegato nel quale operano, da una parte soggetti *for profit* che già attingono dal mercato ingenti risorse finanziarie — ad esempio le società

di calcio di serie A o di altri sport — dall'altra una grande quantità di soggetti *non profit* che svolgono attività prevalentemente sociale e che vivono quasi esclusivamente di scarsi finanziamenti pubblici.

Una parte di questi soggetti, per altro, opera fuori dall'organizzazione del CONI,

impegna il Governo

affinché

1) finalizzi questo finanziamento alla attività dilettantistica del CONI;

2) vincoli una percentuale non simbolica del finanziamento a progetti sociali legati allo sport;

3) predisponga un ulteriore provvedimento a favore dell'attività sportiva dilettantistica esterna al CONI.

9/2278/8. Lolli, Mosella.

La Camera,

considerato l'andamento del gioco del lotto negli anni 2000 e 2001;

constatato il notevole calo di gettito erariale rispetto all'anno 1999;

preso atto del malcontento esistente nella categoria dei tabaccai per la decurtazione dell'aggio dal 10 all'8 per cento a decorrere dall'anno 2000;

verificata la coincidenza della diminuzione degli incassi con l'avvenuta riduzione del margine per gli operatori finali;

valutato altresì il frazionamento della raccolta individuale derivante dal progressivo incremento della rete di raccolta;

impegna il Governo

a sperimentare nei confronti della categoria dei tabaccai provvedimenti di incremento della percentuale di aggio riconosciuta sulla raccolta del lotto subordinandoli alla crescita dalla raccolta complessiva del gioco.

9/2278/9. Antonio Pepe.

La Camera,

premessò che:

nella discussione per la conversione in legge del decreto-legge n. 452 del 2001 si è riconosciuta la necessità di rendere strutturali e definitive le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali;

la proroga delle suddette agevolazioni solo fino al 30 giugno 2002 è dovuta alla necessità di reperire risorse finanziarie per la relativa copertura;

vi è la necessità di dare certezza e continuità dell'erogazione delle agevolazioni ai cittadini che vivono nelle zone interessate al fine di evitare una evidente, altrimenti, iniquità

impegna il Governo

ad adoperarsi per reperire le idonee risorse finanziarie nella prospettiva di rendere strutturali e definitive le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali così come previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001 convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

9/2278/10. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Olivieri, Ventura, Grandi, Bressa, Sandi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2278, di conversione del decreto-legge n. 452 del 2001;

considerato che il provvedimento reca alcune disposizioni in materia di giustizia tributaria;

tenuto conto che, in particolare, l'articolo 16-ter consente agli spedizionieri doganali di assistere i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie, sia pure limitatamente ai tributi di competenza dell'agenzia delle dogane;

rilevato che da tempo è emersa l'esigenza di provvedere ad un organico intervento di riordino della disciplina del contenzioso tributario e che, a tal fine, erano state costituite, presso l'amministrazione delle finanze, apposite commissioni incaricate di elaborare alcune proposte di modifica alla normativa vigente;

tenuto conto che, nell'ambito della suddetta riforma, uno dei problemi che attendono una adeguata soluzione attiene alla individuazione delle categorie professionali abilitate all'assistenza tecnica dei contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie, stante l'esistenza di palesi contraddizioni nella disciplina vigente;

considerato che, a quest'ultimo riguardo, particolare rilievo assume la condizione del consulenti del lavoro, ai quali è consentita la rappresentanza dei contribuenti esclusivamente per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi del sostituto di imposta relativi alle medesime ritenute;

tenuto conto che la limitazione dell'ambito di intervento dei consulenti del lavoro non appare più giustificato, in primo luogo in ragione della competenza tecnica e professionale richiesta in materia fiscale ai consulenti stessi ai fini dell'iscrizione al relativo albo e, in secondo luogo, per il fatto che la disciplina vigente non contempla analoghe limitazioni con riferimento ad altre categorie di lavoratori autonomi, sebbene in qualche caso si tratti di soggetti che non possiedono gli stessi requisiti di competenza ed esperienza dei consulenti del lavoro;

rilevata, pertanto, l'opportunità di abilitare i consulenti del lavoro, al pari degli avvocati, dei commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica dei contribuenti con riguardo a tutte le materie di competenza delle commissioni tributarie,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee a risolvere quanto prima il problema segnalato nei

termini sopra prospettati, valutando in particolare l'opportunità di inserire, eventualmente già nell'ambito del testo del disegno di legge recante delega per la riforma del sistema fiscale statale, le opportune modificazioni al testo dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al fine di rimuovere una ingiustificata penalizzazione ai danni dei consulenti del lavoro per quanto attiene all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica dei contribuenti davanti alle commissioni tributarie.

9/2278/11. Leo.

La Camera,

premesso che:

in sede di conversione del decreto-legge n. 452 del 2001 è stata sottolineata la necessità di prorogare o rendere definitiva l'agevolazione su gasolio e Gpl per il riscaldamento prevista per i territori di montagna;

tale agevolazione ha carattere provvisorio per motivi di copertura finanziaria;

tale misura ha sortito effetti positivi trovando ampio favore nelle zone interessate;

impegna il Governo

ad adoperarsi per reperire le risorse finanziarie necessarie così come previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001.

9/2278/12. (Testo così modificato nel corso della seduta). Caparini, Parolo, Guido Rossi, Cè.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene all'articolo 15-*quater* le norme relative alla determinazione del cambio del franco svizzero in euro che i residenti di Cam-

pione d'Italia dovranno applicare ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

l'introduzione dell'euro comporta la modifica dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel senso che i redditi prodotti in franchi svizzeri devono essere computati in euro;

considerato che:

il tasso convenzionale di cambio, che il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce ogni tre anni, in base anche alla variazione dei prezzi al consumo delle zone limitrofe, per logica dovrà seguire gli stessi criteri anche se correlato all'euro;

nell'articolo recante la copertura finanziaria del provvedimento l'applicazione del suddetto tasso comporterà un onere per il bilancio dello Stato pari a circa 5 milioni di euro;

impegna il Governo

a determinare il tasso convenzionale di cambio in modo da ridurre al minimo l'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, affinché i contribuenti residenti in Campione d'Italia abbiano le garanzie precedentemente accordate, ma non un ulteriore vantaggio fiscale, non correlato all'introduzione della moneta unica europea in Italia.

9/2278/13. Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

in occasione dell'approvazione del provvedimento in questione al Senato è stato approvato un emendamento che ha inserito l'articolo 17-*ter*, contenente un finanziamento pari a 350 mila euro a favore dell'associazione festival internazionale « Città di Trento » con sede a Trento;

considerato che:

la città di Trento, in qualità di provincia autonoma, gode di un'autonomia

fiscale, che consente una disponibilità di risorse superiore rispetto alle città « ordinarie »;

impegna il Governo

a riconsiderare in futuro l'opportunità di destinare risorse finanziarie gravanti sul bilancio dello Stato per finanziare manifestazioni organizzate da enti locali privilegiati nelle loro economie di bilancio dall'applicazione degli statuti speciali.

9/2278/**14**. Dario Galli, Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 1 si proroga ulteriormente l'applicazione dell'aliquota agevolata sulla emulsione di acqua e gasolio, il cosiddetto « GECAM », ritenuto poco inquinante;

l'agevolazione è giustificata dall'obiettivo di incrementare la produzione ed il consumo di tale carburante, usato soprattutto nel trasporto pubblico;

il GECAM è prodotto ancora in regime di monopolio, ciò è in contrasto con la volontà di incrementarne la produzione ed il consumo e, pertanto, le agevolazioni concesse risultano un vantaggio accordato all'unico produttore, se alle stesse non corrisponderà una effettiva e concreta riduzione del prezzo al consumo;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti affinché la produzione e commercializzazione del prodotto sia effettuata in concorrenza da più operatori economici;

a sottoporre il GECAM prodotto a certificazione da parte di un ente indipendente ed autorevole nel settore, al fine di comprovarne l'effettivo minore inquinamento.

9/2278/**15**. Polledri, Vascon, Martinelli, Didonè.

La Camera,

premesso che:

a causa dell'andamento del gioco del lotto negli anni 2000 e 2001 si è riscontrato un notevole calo di gettito erariale rispetto all'anno 1999;

nella categoria dei tabaccai del lotto vi è malcontento per la decurtazione dell'aggio dal 10 all'8 per cento a decorrere dall'anno 2000;

la diminuzione degli incassi si è verificata in coincidenza con l'avvenuta riduzione del margine per gli operatori finali;

il frazionamento della raccolta individuale è derivato dal progressivo incremento della rete di raccolta;

impegna il Governo

a sperimentare nei confronti della categoria dei tabaccai provvedimenti di incremento della percentuale di aggio riconosciuta sulla raccolta del lotto, subordinandoli alla crescita della raccolta complessiva del gioco.

9/2278/**16**. Ruggeri, Ruggieri.

